

CORTE FEDERALE D'APPELLO

DECISIONE N. 8/2020

Il giorno 14 agosto 2020 la Corte Federale di Appello composta da:

Avv. Maria Grazia Martinelli – Presidente

Avv. Roberto Catucci – Componente

Avv. Fabio Ramacci – Componente

Avv. Achille Reali – Componente

Avv. Ersilia Sibilio – Componente

all'esito della Camera di Consiglio svoltasi in modalità di videoconferenza così ha deciso

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con reclamo presentato a mezzo pec in data 12 agosto 2020 la ASD REAL ROMA ha impugnato la decisione n. 13/2020 dell'11/08/2020 con cui il Tribunale Federale ha rigettato, dichiarandolo improcedibile, il ricorso dalla stessa proposto avverso l'esclusione del diritto di voto nella 'tabella voti' relativa alla XXVIII Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva pubblicata dalla FIH in data 04/08/2020 per come aggiornata a seguito di precedenti ricorsi e successivi reclami presentati da altre società.

Con reclamo presentato a mezzo pec in data 12 agosto 2020 la HC OSTIA ha impugnato anch'essa la decisione n. 13/2020 dell'11/08/2020 con cui il Tribunale Federale ha rigettato, dichiarandolo improcedibile, il ricorso dalla stessa proposto avverso l'esclusione del diritto di voto nella 'tabella voti' relativa alla XXVIII Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva pubblicata dalla FIH in data 04/08/2020 per come aggiornata a seguito di precedenti ricorsi e successivi reclami presentati da altre società.

Il Tribunale, dopo aver riunito i ricorsi presentati dalle attuali reclamanti, ha ritenuto che il meccanismo di impugnazione, così come stabilito nel Regolamento della Giunta Coni, deve essere riferito soltanto alla tabella di prima pubblicazione e non contempla, invece, l'impugnazione della 'tabella voti' aggiornata. Peraltro, ha rilevato il Tribunale, le società, avendo già visto respingere il proprio ricorso e successivo reclamo, non erano, pertanto, legittimate ad impugnare la tabella voti aggiornata.

Con i rispettivi reclami proposti sia ASD REAL ROMA che la ASD HC OSTIA hanno, inoltre, impugnato il riconoscimento del diritto al voto alla XXVIII Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, fondando le proprie richieste sui seguenti motivi: 1) essendo stati i precedenti ricorso/reclamo dichiarati inammissibili (e quindi inesistenti a detta degli odierni reclamanti) dal

Tribunale Federale e dalla Corte d'Appello, non si era concretizzato il divieto del *ne bis in idem*;
2) quando “il numero complessivo dei voti” venga mutato a seguito dell'accoglimento di singoli ricorsi di affiliati e venga conseguentemente disposta una nuova pubblicazione della tabella voti riportante un nuovo numero di voti complessivo, come successo nelle nuove tabelle pubblicate sul sito internet della FIH in data 04/08/2020, deve riconoscersi al singolo affiliato il diritto di ricorrere per vedere riconosciuto il proprio diritto”; 3) “affermare che l'impugnazione può essere proposta esclusivamente nei confronti della tabella di “prima pubblicazione”, significa privare il singolo sodalizio di ricorrere agli organi di giustizia allorquando nella tabella successiva vengano commessi errori”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dispone la riunione dei suindicati reclami proposti avverso la medesima decisione del Tribunale Federale n. 13/2020 e, conseguentemente, la trattazione congiunta stante l'identità delle questioni sulle quali decidere.

Entrambi i reclami devono essere rigettati e confermata nel dispositivo la decisione del Tribunale federale.

Il ricorso sulla tabella voti previsto ai sensi dell'art.1 lett. a) del “Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” emanato dalla Giunta Coni in data 2 giugno 2020, può essere proposto nel termine di sette giorni dalla pubblicazione. La lettera f) del medesimo articolo prevede che in caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello, la Segreteria Generale aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale. Sostanzialmente i reclamanti sostengono che tale seconda pubblicazione della tabella aggiornata, a seguito dell'accoglimento di uno o più ricorsi, possa far risorgere *sic et simpliciter*, in capo ai medesimi, il diritto ad impugnare nonostante siano già decorsi i termini per l'impugnazione della tabella di prima pubblicazione ed anche nel caso in cui il ricorso avverso quest'ultima sia stato rigettato perché inammissibile o improcedibile e comunque non esaminato nel merito, in maniera tale da non essere preclusa l'impugnazione dal principio del *ne bis in idem*.

Il ragionamento dei reclamanti non è condivisibile.

Poiché la tabella voti deve qualificarsi come atto complesso, riguardante una serie di posizioni giuridiche soggettive distinte per ogni affiliato, con l'attribuzione o meno di voti a ciascuno, occorre distinguere la posizione di Real Roma ed HC Ostia e verificare se le stesse siano in qualche modo mutate nella tabella voti aggiornata rispetto a quella originaria.

Occorre cioè verificare se, rispetto alla prima pubblicazione, la seconda, aggiornata, abbia la natura di atto meramente confermativo per quanto riguarda la posizione dei reclamanti, o se invece l'aggiornamento abbia provocato una effettiva innovazione lesiva degli interessi dei reclamanti medesimi.

Nel caso specifico, esaminando e confrontando le due tabelle (quella originaria e quella aggiornata) pubblicate, non si rinvencono mutamenti di sorta in capo alla posizione delle reclamanti che rimane esattamente la medesima, di talché il loro diritto alla impugnazione non può ritenersi 'rinnovato' in quanto già esperito con la pubblicazione della prima tabella voti, sia che sia decorso il termine utile per impugnare sia, ed a maggior ragione, nel caso, come quello di specie, in cui il ricorso sull'originaria pubblicazione sia stato dichiarato inammissibile.

Ad avviso di questo collegio, si può ulteriormente argomentare che la tabella voti deve qualificarsi come atto complesso, riguardante una serie di posizioni giuridiche soggettive distinte per ogni affiliato, con l'attribuzione o meno di voti a ciascuno. L'aggiornamento della tabella inoltre è un atto della segreteria vincolato alle decisioni degli organi di giustizia sulle singole impugnazioni, per cui non è ipotizzabile una successiva impugnazione, sempre che sia rispettata la tabella originaria e non siano disattese, nella tabella aggiornata, le decisioni degli organi di giustizia.

Esaminando la posizione di Real Roma ed HC Ostia si evince che non solo la tabella voti aggiornata rispecchia le decisioni degli organi di giustizia aditi in sede di impugnazione, ma la posizione dei reclamanti, quanto ad attribuzione dei voti, è rimasta appunto immutata.

Ne consegue l'inammissibilità dei reclami proposti rispettivamente dalla ASD REAL ROMA e dalla ASD HC OSTIA.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello

- Visto l'art. 17 dello Statuto FIH.

- Visto il Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive emanato dalla Giunta Nazionale CONI del 2 luglio 2020, dichiara inammissibili i reclami proposti dalla ASD REAL ROMA e dalla ASD HC OSTIA, avverso la decisione n. 13/2020 del Tribunale Federale.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 14 agosto 2020

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Avv. Maria Grazia Martinelli

Componenti:

F.to Avv. Roberto Catucci

F.to Avv. Fabio Ramacci

F.to Avv. Achille Reali

F.to Avv. Ersilia Sibilio